



UNIONE  
EUROPEA

Convenzione di  
Sovvenzione



MINISTERO  
DELL'INTERNO

*Ministero dell'Interno  
Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione*

**FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE DI  
CITTADINI DI PAESI TERZI**

**CONVENZIONE DI SOVVENZIONE**

**NUMERO: 2012 / FEI / PROG-**

<b>Beneficiario</b>	[Redacted]
<b>Titolo del progetto</b>	[Redacted]
<b>Azione e Programma Annuale</b>	/2012
<b>Costo del progetto</b>	[Redacted]
<b>Data conclusione del progetto</b>	[Redacted]



## Indice

ARGOMENTO	PAGINA
Art. 1 Premesse, allegati, oggetto, durata, importo massimo della Convenzione e sua efficacia	4
Art. 2 Obblighi e Responsabilità	4
Art. 3 Composizione del contributo	7
Art. 4 Destinatari, obiettivi e attività del progetto	7
Art. 5 Budget di progetto	8
Art. 6 Indicatori utilizzati	9
Art. 7 Affidamento degli incarichi e stipulazione dei contratti di appalto (ove applicabile)	10
Art. 8 Attuazione della Convenzione	13
Art. 9 Definizione dei costi ammissibili	18
Art. 10 Condizioni di versamento della sovvenzione e requisiti delle registrazioni contabili	19
Art. 11 Condizioni per la tracciabilità dei dati	21
Art. 12 Rendicontazione e Controlli	22
Art. 13 Sanzioni e revoche	23
Art. 14 Protezione dei dati	26
Art. 15 Regole di pubblicità	27
Art. 16 Foro competente	27
Art. 17 Conflitto d'interessi	28
Art. 18 Proprietà e uso dei risultati	28
Art. 19 Riservatezza	29
Art. 20 Sospensione	29
Art. 21 Forza maggiore	30
Art. 22 Recesso dell'Autorità Responsabile	31
Art. 23 Rinuncia parziale e/o totale al contributo	32
Art. 24 Accordi ulteriori	32
“Tracciabilità dei flussi finanziari”	35
Mandato da firmare a cura di ogni Partner	39



UNIONE  
EUROPEA

Convenzione di  
Sovvenzione



MINISTERO  
DELL'INTERNO

Il Direttore Centrale per le Politiche di Immigrazione e Asilo | Prefetto Angelo Malandrino, in qualità di Autorità Responsabile del Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi (di seguito "Amministrazione" o "Autorità Responsabile"),

e

Nome del Beneficiario [e/o del Capofila in caso di partecipazione in Raggruppamento  
inserire Beneficiario]

[eventuale in caso di raggruppamento] ed i seguenti partner di progetto co-beneficiari:

1. inserire Partner
2. inserire Partner
3. inserire Partner

Rappresentato per la firma della presente Convenzione da  
inserire il firmatario della Convenzione (tale soggetto deve essere munito di adeguati poteri di firma)

### Premesso che

- (a) con la Decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 25 giugno 2007 (2007/435/CE) è stato istituito il Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi (FEI) per il periodo 2007-2013 nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori";
- (b) con decreto del 24 aprile 2008 il Capo Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione ha designato, quale Autorità Responsabile del Fondo, il Direttore Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo;
- (c) secondo l'Articolo 7 della Decisione (2008/457/CE), l'Autorità Responsabile del Fondo agisce in veste di autorità preposta all'attribuzione attraverso la selezione di progetti tramite inviti annuali aperti a presentare proposte (avvisi pubblici), per la realizzazione di interventi a "valenza territoriale" e rispondenti alle specifiche esigenze locali;
- (d) in data | è stato adottato il Decreto di Approvazione dell'Autorità responsabile n. | .



(e) l'Autorità responsabile ha verificato, prima della stipulazione della presente Convenzione la compatibilità dell'Atto fondante del Beneficiario alle finalità dell'Avviso

Tutto quanto sopra premesso, l'Autorità Responsabile e il Beneficiario, o il Beneficiario Capofila in caso di raggruppamento, convengono e stipulano quanto segue.

## **Art. 1 Premesse, allegati, oggetto, durata, importo massimo della Convenzione e sua efficacia**

- 1.1** Le premesse e gli allegati della presente Convenzione, anche se non materialmente acclusi, ove richiamati, costituiscono parte integrante, sostanziale e vincolante della stessa.
- 1.2** La Convenzione ha per oggetto il progetto denominato **inserire titolo del progetto** del Programma Annuale FEI 2012.
- 1.3** L'importo della Convenzione è pari ad € **[REDACTED]**, così come previsto all'art. 5 Budget di progetto e Cronogramma. Tale importo è fisso ed invariabile, salvo eventuali economie di progetto, e sarà corrisposto al Beneficiario secondo le modalità previste all'art. 10 Condizioni di versamento della sovvenzione e i requisiti delle registrazioni contabili.
- 1.4** Il progetto ha una durata pari a **[REDACTED]** mesi. Il progetto dovrà concludersi entro **inserire termine attività progettuali indicato nella proposta progettuale** **[REDACTED]** e comunque non oltre il 30 giugno 2014. La presente Convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 30 marzo 2015 e, comunque, resta valida ed efficace fino all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate.
- 1.5** Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila del finanziamento si impegna a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal progetto ammesso a finanziamento, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'Avviso (ove applicabile) e nella presente Convenzione.

## **Art. 2 Obblighi e Responsabilità**

- 2.1** Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila:



- a) ha la piena responsabilità nell'assicurare che il progetto sia eseguito esattamente ed integralmente, nel pieno rispetto della Convenzione;
- b) è l'unico referente ed ha la piena responsabilità per tutte le comunicazioni verso l'Autorità Responsabile inerenti al progetto che dovranno avvenire secondo quanto indicato all'art. 8;
- c) è responsabile della predisposizione, della raccolta, della corretta conservazione e dell'invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste dall'Autorità Responsabile, soprattutto in relazione ai pagamenti;
- d) non potrà delegare in alcun modo le attività sopra descritte ai Partner o ad altri soggetti. Quando è richiesta un'informazione sui Partner, il Capofila è responsabile per il suo ottenimento, la verifica dell'informazione e la comunicazione della stessa all'Autorità Responsabile;
- e) informa i Partner, ove presenti, di ogni evento di cui è a conoscenza e che può causare ostacolo o ritardo alla realizzazione del progetto;
- f) informa l'Autorità Responsabile delle eventuali modifiche non sostanziali da apportare al progetto e/o al budget di progetto fornendo alla stessa adeguata giustificazione e secondo le modalità indicate all'art.5;
- g) sottoscrive apposita garanzia fideiussoria (ove previsto) sul modello di quella resa disponibile dall'Amministrazione;
- h) è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione degli obblighi di certificazione previsti a carico del revisore indipendente nel rispetto delle tempistiche definite dall'Autorità Responsabile;
- i) gestisce, predispone e presenta le richieste di pagamento anche per conto dei Partner, ove presenti; dettaglia l'ammontare esatto delle richieste e le quote assegnate a ciascun Partner, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione; individua l'entità dei costi ammissibili come da budget di progetto e tutti i costi effettivamente sostenuti;
- j) prende atto ed accetta che tutti i pagamenti dell'Autorità Responsabile siano disposti secondo quanto previsto nell'art. 10;
- k) è il solo destinatario dei finanziamenti - che riceve anche per conto dei Partner, ove presenti - ed assicura che tutti i contributi ricevuti siano riassegnati ai Partner stessi senza alcun ritardo ingiustificato;



- I) è responsabile, in caso di controlli, audit e valutazioni, del reperimento e della messa a disposizione di tutta la documentazione richiesta, (inclusa la documentazione contabile dei Partner, ove presenti), dei documenti contabili e delle copie dei contratti di affidamento a terzi secondo le modalità indicate nell'art. 1;
- m) assume l'esclusiva responsabilità nei confronti dell'Autorità Responsabile della corretta attuazione del progetto e della corretta gestione degli oneri finanziari ad esso imputati o dallo stesso derivanti;
- n) è tenuto a rispettare, nell'esecuzione del progetto, tutte le norme allo stesso applicabili, ivi incluse quelle in materia di pari opportunità e di tutela dei diversamente abili.

## 2.2. I Partner ove presenti:

- a) si accordano tra loro ed offrono al Beneficiario Capofila la massima collaborazione al fine di eseguire esattamente ed integralmente, per le parti di competenza, il progetto;
- b) informano il Beneficiario Capofila tempestivamente di ogni evento di cui vengano a conoscenza che attenga alla realizzazione del progetto o che possa creare ritardi od ostacoli nell'esecuzione dello stesso;
- c) informano il Beneficiario Capofila delle eventuali modifiche da apportare al budget di progetto;
- d) inviano al Beneficiario Capofila tutti i documenti necessari in caso di audit e controlli.

## 2.3. Al fine di rispettare tutti gli obblighi e le responsabilità su elencati, Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila comunica i nominativi dei seguenti referenti:

Referenti Beneficiario		
Ambiti	Nome e Cognome	Indirizzo Mail e Telefono
Responsabile di progetto		
Referente monitoraggio e valutazione		
Referente contabile		

## 2.4 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, assume nei confronti dell'Autorità Responsabile l'esclusiva responsabilità per qualsiasi danno, anche all'immagine, causato al Ministero dell'Interno e/o a qualsivoglia terzo, a persone e/o beni, e derivante direttamente e/o indirettamente dall'esecuzione del progetto. Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, è l'unico responsabile nei confronti



dell'Amministrazione, anche qualora i predetti danni fossero causati dai Partner e/o dai soggetti di cui all'art. 7 che segue. In particolare, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, manleva e tiene indenne l'Autorità Responsabile da qualsiasi richiesta di risarcimento/indennizzo e/o rimborso avanzata da qualsivoglia soggetto a qualsivoglia titolo riconducibile all'esecuzione del progetto.

- 2.5 Il Partner si impegna, al fine di consentire l'accertamento delle eventuali responsabilità, a consentire i controlli e le verifiche *in loco* delle Autorità Designate del Fondo o di altro organismo deputato a tale scopo ed a collaborare alla loro corretta esecuzione.

### Art. 3 Composizione del contributo

3.1 Fermo restando l'importo complessivo di cui al precedente art. 1, la percentuale massima del contributo comunitario, a norma di quanto previsto nel dettato dell'atto istitutivo del Fondo<sup>1</sup>, è stabilita al 75% dell'importo totale del finanziamento e corrisponde ad € Ammontare del finanziamento concesso. Il restante 25% è così ripartito:

- Contributo del Beneficiario (o Beneficiario Capofila) e/o partner di progetto
- Contributo pubblico nazionale ed eventuali contributi di terzi
- Introiti del progetto

3.2 In relazione al contributo privato alla realizzazione del progetto, si specifica che nell'ipotesi in cui l'importo effettivamente speso e rendicontato al momento della rendicontazione finale sia inferiore a quello previsto nel budget iniziale di progetto e ammesso al finanziamento e/o nell'ipotesi di eventuali tagli per inammissibilità delle spese rendicontate alla decurtazione percentuale del contributo pubblico cofinanziato corrisponderà una proporzionale diminuzione del contributo privato dovuto.

### Art. 4 Destinatari, obiettivi e attività del progetto

<sup>1</sup> Art. 13, par. 4 della Decisione del Consiglio 2007/435/CE.



- 4.1** I destinatari finali del progetto sono quelli individuati nella proposta progettuale (sez. 2.3 del modello di progetto) ammessa a finanziamento e devono essere comunque ricompresi tra quelli indicati art. 6, comma 2, della Decisione 2007/435/CE.
- 4.2.** Gli obiettivi che il Beneficiario deve realizzare sono quelli indicati nella proposta progettuale (sezione 2.2 del modello di progetto) ammessa a finanziamento.

## Art. 5 Budget di progetto

- 5.1** Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, è tenuto a rispettare e a far rispettare il budget di progetto di seguito riportato:

BUDGET		
REF	Intestazione	Spese (€)
	<b>1. Costi Diretti</b>	
A	Costi del personale	-
B	Costi di viaggio e di soggiorno	-
C	Attrezzature	-
D	Immobili	-
E	Materiali di consumo forniture e servizi generali	-
F	Subappalti	-
G	Costi derivanti direttamente dalle disposizioni relative al cofinanziamento comunitario	-
H	Onorari di esperti	-
I	Spese specifiche relative a gruppi destinatari	-
L	<b>Totale costi diretti ammissibili (=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	-
	<b>2. Costi Indiretti</b>	
J *	Percentuale fissa dei costi diretti come stabilito nella convenzione di sovvenzione (max. 7% of L = 0 €)	-
K	<b>Totale costi (=J+K)</b>	-
<b>Control Budget - Il bilancio deve essere in pareggio, ossia il totale dei costi ammissibili deve essere pari al totale delle entrate</b>		<b>0,00</b>

I valori indicati nel budget di sintesi devono recepire le eventuali osservazioni fornite dall'Autorità Responsabile e corrispondere a quelli riportati nel foglio "budget" allegato alla Convenzione.



- 5.2 Tutte le voci di costo sono sottoposte a controllo di ammissibilità nel rispetto di quanto previsto nell'allegato XI «*Regole di ammissibilità delle spese*» della Decisione applicativa del Fondo CE/2008/457 così come modificata dalla Decisione della Commissione del 03.03.2011 n.1289, nel manuale delle spese ammissibili (*Manual of the Eligibility Rules of costs reported for EU support in the context of the General Programme ‘Solidarity and Management of Migration Flows’, Version 4 – 16/03/2011*) e nel *Vademecum di attuazione*.
- 5.3 Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila può presentare modifiche di budget nel numero massimo di tre e comunque non oltre il 15 giugno 2014. Ognuna di tali modifiche dovrà essere approvata specificamente dall'Amministrazione. Il budget finale non potrà, comunque, discostarsi dal budget iniziale approvato per una quota maggiore del 30%. Ai fini del calcolo del 30% di cui sopra, concorreranno tutte e tre le modifiche apportate durante il periodo di attuazione del progetto.
- L'Amministrazione non autorizzerà modifiche superiori al 30%, tuttavia in situazioni eccezionali, e previa presentazione di adeguate giustificazioni da parte del Beneficiario, l'Amministrazione medesima si riserva, a suo insindacabile giudizio, di approvare modifiche che superino la misura del 30%.
- Il Beneficiario, e in caso di Raggruppamento il Beneficiario Capofila, sono tenuti ad inoltrare all'Amministrazione la richiesta di modifica del budget prima che questa possa produrre qualsivoglia effetto. Qualora la rimodulazione di budget comporti modifiche del cronogramma, il beneficiario è tenuto ad aggiornarlo e a trasmetterlo all'Autorità Responsabile secondo le modalità indicate nel Manuale Utente che sarà pubblicato sul sito <https://www.fondisolid.interno.it>.
- Il cronogramma andrà comunque aggiornato in base alla data di avvio delle attività progettuali entro 10 giorni dalla sottoscrizione da parte dell'Autorità Responsabile della presente Convenzione così come indicato all'art. 8, comma 8.2.

## Art. 6 Indicatori utilizzati

- 6.1 Al fine di raggiungere gli obiettivi progettuali descritti all'art. 4, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila dovrà attenersi agli indicatori contenuti nella proposta progettuale (sez. 2.8.1 della stessa), comprensivi: i) di quelli previsti dal



programma annuale per l'azione di riferimento, ii) di quelli eventualmente integrati dallo stesso Beneficiario in base alle specifiche attività progettuali ivi stabilite e – in ogni caso - a tutti gli indicatori approvati dall'Autorità Responsabile prima della sottoscrizione della presente Convenzione. Eventuali modifiche successive alla stipulazione della Convenzione dovranno essere richieste con le modalità previste nel *Vademecum di attuazione* e dovranno essere approvate dall'Autorità Responsabile. Il raggiungimento degli indicatori espressi nella proposta progettuale è condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, è facoltà dell'Autorità Responsabile revocare in tutto o in parte il finanziamento.

## Art. 7 Affidamento degli incarichi e stipulazione dei contratti di appalto (ove applicabile)

- 7.1 Come previsto nell'Allegato XI della Decisione applicativa del Fondo così come modificata dalla Decisione della Commissione del 03.03.2011 n.1289, i Beneficiari devono essere in grado di svolgere autonomamente l'attività di coordinamento del progetto che non può, in nessun caso, essere affidata a soggetti diversi dal Beneficiario stesso. Tuttavia, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner, possono – sotto la propria esclusiva responsabilità - affidare a soggetti terzi, con comprovata e documentata esperienza professionale nel settore oggetto del progetto, l'esecuzione di parte dello stesso.
- 7.2 Qualora il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o i Partner intendano affidare parte delle attività a soggetti terzi, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni normative applicabili, questi dovranno possedere i requisiti e le competenze richieste dall'intervento e non potranno subaffidare ad altri soggetti l'esecuzione, anche in parte, delle attività.
- 7.3 I contratti stipulati tra Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o co-beneficiari e soggetti terzi subaffidatari, dovranno essere dettagliati, nell'oggetto,



nei contenuti, nelle modalità di esecuzione delle prestazioni ed articolati per le voci di costo.

I contratti di subappalto sono indicati alla voce di costo F del Budget di progetto ed obbligano il beneficiario al rispetto delle procedure di affidamento indicate. Ogni ulteriore modifica nel merito si configura come rimodulazione del budget da sottoporre all'approvazione dell'AR secondo le modalità indicate all'art. 5.3.

- 7.4** Per ciò che concerne il rispetto dell'art. 3 della l. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, al ricorrere dei presupposti di legge:
- il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner co-beneficiario è tenuto ad assolvere ogni obbligo previsto dall'art. 3 della L. 136/2010;
  - il Beneficiario e, in caso di raggruppamento, il Beneficiario Capofila, in caso di sub-affidamento di parte delle attività a soggetti privati sono tenuti ad inserire nel relativo contratto, a pena di nullità, una clausola con la quale il sub-affidatario si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 stessa (secondo il modello messo a disposizione dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici al sito [www.avcp.it](http://www.avcp.it)). Resta inteso che, qualora il sub-affidatario sia un soggetto di natura pubblica, questo non è tenuto al rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della l. 136/2010 ed il Beneficiario o, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, non è tenuto all'inserimento delle predette clausole nei relativi contratti.
- 7.5** Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner, acquisirà i beni e i servizi necessari per la realizzazione del progetto nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia e del principio del *value for money*.
- 7.6** Ferma l'applicabilità delle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici, nell'attuazione del progetto, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner, in caso di applicazione di procedure ad evidenza pubblica, aggiudicano il relativo contratto di appalto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, evitando ogni conflitto di interessi.

Sia nel caso in cui il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner, rivestano la qualifica di soggetto tenuto all'applicazione del Codice dei



Contratti (D.lgs. 163/2006), sia nel caso in cui non rivestano tale qualifica, in quanto soggetti privati, il suddetto Beneficiario e/o Capofila e/o Partner in caso di Raggruppamento, dovranno richiedere, per l'affidamento a terzi, almeno tre offerte per importi tra € 5.000,00 ed € 40.000,00 (ferme restando le prescrizioni relative ad eventuali conflitto di interessi e nel rispetto dei requisiti di legge), ai fini di una idonea e documentata indagine di mercato, valutabile dall'Amministrazione.

Per importi pari o superiori a € 40.000,00, qualora il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o ciascun partner siano tenuti all'applicazione del Codice dei Contratti pubblici, dovranno applicare le disposizioni normative ivi contenute applicabili al caso di specie per l'affidamento a terzi; nel caso in cui sia un soggetto non tenuto all'applicazione del Codice dei Contratti (D. Lgs. 163/2006), dovrà in ogni caso applicare i principi di tale normativa, ponendo in essere procedure di individuazione del contraente basate sui principi di trasparenza, concorrenza, pubblicità e parità di trattamento, nonché assumendone ogni relativo onere in merito alla richiesta del CIG, necessario ai fini del rispetto della richiamata normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 7.4.

Nell'ipotesi in cui il Beneficiario, o il Beneficiario Capofila in caso di Raggruppamento, intenda affidare l'esecuzione delle attività progettuali a soggetti diversi da quelli indicati all'art 34 del D.lgs. 163/2006 o comunque a soggetti non aventi natura privata, non è tenuto a procedere come previsto nel comma che precede ma è comunque sempre obbligato al rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento, ed a fornire idonea motivazione in merito alle ragioni giustificative della scelta del contraente.

Fermo quanto sopra, si precisa che l'affidamento di contratti di valore inferiore a € 5.000,00 può essere effettuato sulla base di un'unica offerta (affidamento diretto). È vietato l'artificioso frazionamento degli appalti da affidare.

- 7.7 Fermo quanto sopra, l'affidamento di attività a singoli professionisti deve essere effettuato con le modalità di cui all'art. 7 del D. Lgs. 165/2001 e comunque – previo confronto tra curriculum vitae - nel rispetto del principio di imparzialità, e concorrenza.
- 7.8 La Commissione Europea e/o la Corte dei Conti e/o altre Autorità competenti, in base a verifiche documentali in loco, hanno il potere di controllo su tutti i fornitori/prestatori di servizi selezionati dal Beneficiario e/o partner per quanto di rispettiva competenza.



**7.9** Rispetto a quanto sopra, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila è tenuto ad inviare all'Autorità Responsabile la documentazione relativa agli affidamenti espletati come indicato nel Vademecum di attuazione pubblicato sul sito <https://www.fondisolid.interno.it>, secondo la tempistica stabilita, pena la revoca del finanziamento.

## Art. 8 Attuazione della Convenzione

**8.1** Le attività di cui alla presente Convenzione si articoleranno nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria e nazionale e nei limiti di spesa prestabiliti, secondo le indicazioni previste dalle Decisioni istitutiva ed applicativa del Fondo.

In particolare, nell'attuazione dei singoli interventi, il Beneficiario si impegna a:

- utilizzare la Posta Elettronica Certificata ed il sistema informatico (<https://www.fondisolid.interno.it>) quale mezzo di comunicazione con l'Autorità Responsabile;
- avviare le attività progettuali entro i tempi di seguito stabiliti, comunicando all'Autorità Responsabile la data di inizio delle attività progettuali e la sede di svolgimento delle azioni previste dal progetto;
- rispettare la tempistica di realizzazione ed il cronogramma di spesa di cui all'art. 5;
- tenere costantemente informata l'Autorità Responsabile dell'avanzamento esecutivo dei progetti e rispettare gli adempimenti procedurali in materia di monitoraggio previsti dalla presente Convenzione;
- rispettare quanto previsto dalle Decisioni n. 2007/435/CE e 2008/457/CE della Commissione Europea e dalla Programmazione Pluriennale ed Annuale di riferimento;
- adempiere a tutte le prescrizioni concernenti la gestione ed il controllo delle singole operazioni ammesse al finanziamento;
- rispettare le regole di ammissibilità delle spese contenute nel manuale delle spese ammissibili (*Manual of the Eligibility Rules of costs reported for EU support in the context of the General Programme ‘Solidarity and Management of Migration Flows’, Version 4 – 16/03/2011*) ed eventuali successive modifiche o integrazioni, laddove applicabili al caso di specie;



- attenersi alle indicazioni dell'Autorità Responsabile in merito all'applicazione delle regole di ammissibilità delle spese;
- (*per i soggetti tenuti all'applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010*) applicare le vigenti disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.

**8.2** Fermo quanto sopra, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila è tenuto ad inviare all'Autorità Responsabile la documentazione indicata nella tabella seguente, secondo la tempistica stabilita. Qualora il Beneficiario non ottemperi ai predetti obblighi assunti, l'Autorità Responsabile si riserva la facoltà di non erogare, in tutto o in parte il finanziamento, in caso di mancato rispetto di quanto indicato all'art. 10 che segue, e/o di revocare il finanziamento stesso ove già erogato nonché, in ogni caso di applicare le sanzioni pecuniarie di cui al successivo articolo 13.

Tipologia	Documentazione da caricare a sistema sulla piattaforma <a href="https://www.fondisolid.interno.it/">https://www.fondisolid.interno.it/</a>	Tempistica
<b>Documentazione di inizio attività</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Comunicazione di inizio attività e della sede di svolgimento delle stesse</li><li>▶ Autocertificazione di inesistenza di elementi ostativi all'erogazione del Fondo (ove applicabile)</li><li>▶ Nuovo cronogramma aggiornato in base all'effettivo avvio delle attività</li></ul>	Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla stipula della Convenzione
<b>Eventuale domanda di anticipo (relativa al 40% della sovvenzione)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Domanda di anticipo</li><li>▶ Fideiussione* (ove applicabile)</li></ul>	Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla stipula della Convenzione



Tipologia	Documentazione da caricare a sistema sulla piattaforma <a href="https://www.fondisolid.interno.it/">https://www.fondisolid.interno.it/</a>	Tempistica
<b>Domanda di Rimborso Intermedia** (relativa minimo al 50% massimo al 80% della sovvenzione)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Domanda di Rimborso e di Rendicontazione delle spese</li> <li>▶ Interim Assessment (Parte I e Parte II)</li> <li>▶ Checklist per le verifiche relative alla selezione del soggetto attuatore e per le verifiche amministrativo-contabili (ove applicabile)</li> <li>▶ Documentazione di spesa debitamente quietanzata</li> <li>▶ Modulo Autodichiarazioni ai fini della Rendicontazione</li> <li>▶ Certificazione dell'avvenuta prestazione da parte di esperti e/o soggetti appaltatori (ove applicabile)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal raggiungimento della soglia del 50% della spesa rendicontabile (finanziamento comunitario, finanziamento nazionale e contributo privato) quietanzata; qualora non si sia raggiunta la soglia del 50%, comunque entro il 31 marzo 2014 occorre caricare a sistema l'Interim Assessment (Parte I e Parte II).</li> </ul>
<b>Modello di domanda di rimborso finale (relativa al saldo della sovvenzione)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Domanda di Rimborso e di Rendicontazione delle spese</li> <li>▶ Final Assessment (Parte I e Parte II)</li> <li>▶ Checklist per le verifiche relative alla selezione del soggetto attuatore e per le verifiche amministrativo-contabili (ove applicabile)</li> <li>▶ Documentazione di spesa debitamente quietanzata</li> <li>▶ Modulo Autodichiarazioni ai fini della Rendicontazione</li> <li>▶ Certificazione dell'avvenuta prestazione da parte di esperti e/o soggetti appaltatori (ove applicabile)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dal raggiungimento della soglia del 100% della spesa rendicontabile (finanziamento comunitario, finanziamento nazionale e contributo privato) quietanzata; ovvero entro 60 (sessanta) giorni di calendario dalla data di conclusione delle attività progettuali; comunque non oltre il 31 agosto 2014<sup>2</sup></li> </ul>
<b>Verifiche amministrativo-contabili del revisore indipendente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Documentazione relativa alla certificazione preliminare delle spese da parte de revisore indipendente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entro 30 giorni di calendario dalla trasmissione della rendicontazione intermedia e /o finale all'AR</li> </ul>
<b>Monitoraggio</b>	Scheda di monitoraggio (o Interim/Final Assessment)	Cadenza trimestrale***
<b>Valutazione progetti</b>	Questionari per la valutazione del progetto debitamente compilati	Secondo la tempistica stabilita dall'AR

<sup>2</sup> Così come riportato nel Manuale delle Spese Ammissibili, i costi devono essere sostenuti entro il 30/06/2014, mentre i pagamenti relativi a tali costi possono essere effettuati successivamente a tale data.



\*la polizza fidejussoria andrà inviata all'AR anche in originale secondo le indicazioni contenute nel Vademecum di attuazione

\*\* la Domanda di Rimborso Intermedia dovrà, pertanto, riportare importi tra il 10% e l'80% corrispondenti alle spese quietanzate (ovvero all'ammontare di pagamenti già effettuati) maturate alla data di riferimento. In caso di assenza di richiesta di anticipo, l'importo da richiedere è pari alla spesa quietanzata

A titolo esemplificativo delle percentuali di spesa da richiedere si rimette di seguito tabella indicativa.

**Percentuali degli importi da richiedere nella Domanda di Rimborso Intermedia al 31 Marzo 2014 nei casi di anticipo già percepito o meno (esempio)**

Spesa Quietanzata maturata (%)	Anticipo	Importo Anticipato (%)	Eventuale importo da richiedere (%)
57%	Richiesto	40%	17%
	Non richiesto	—	57%

\*\*\* il monitoraggio trimestrale di progetto seguirà le seguenti modalità e tempistiche

**Prospetto riepilogativo delle modalità e del calendario di monitoraggio dei progetti**

Monitoraggio di progetto	Periodo di riferimento delle attività progettuali	Tipologia di documento di monitoraggio	Periodo di caricamento a sistema
I	Dall'avvio al 30 settembre	Scheda di monitoraggio	1-10 ottobre 2013
II	1 ottobre- 31 dicembre	Scheda di monitoraggio	2-15 gennaio 2014
III	1 gennaio- 31 marzo	Interim Assessment (sostituisce la scheda di monitoraggio)	1-15 aprile 2014
IV	1 aprile- 30 giugno	Scheda di monitoraggio	1-15 luglio 2014
V	1 aprile- 30 giugno	Final Assessment	1-luglio-31 agosto 2014

- 8.3 Nell'ipotesi in cui il Soggetto Beneficiario non presenti la Domanda di Anticipo entro 10 giorni di calendario dalla firma della Convenzione di Sovvenzione, dovrà presentare una domanda di rimborso intermedia che riporti importi compresi tra il 10% ed il 80% della



spesa sostenuta come indicato nel prospetto di cui al punto 8.2, secondo le tempistiche e le modalità sopra elencate.

- 8.4 Tenuto conto del cronogramma di spesa (ed eventuale rimodulazione dello stesso), la documentazione relativa alla “Domanda di Rimborsò Intermedia” dovrà essere presentata entro e comunque non oltre il 31 marzo 2014. Qualora non si sia raggiunta la soglia minima del 50%, occorrerà richiedere la rinuncia al rimborso intermedio che deve essere approvata dall’Autorità Responsabile e comunque trasmettere l’Interim Assessment (Parte I e Parte II), entro il 31 marzo 2014, secondo le modalità operative indicate nel Manuale Utente modulo C – Interim Assessment – che sarà pubblicato sul sito <https://www.fondisolid.interno.it>.
- 8.5 Oltre alla documentazione di cui sopra, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, del Beneficiario Capofila e/o ciascun partner, è tenuto ad adempiere alle eventuali ed ulteriori richieste di documentazione, dati ed informazioni dell’Autorità Responsabile, secondo le modalità e tempistiche che saranno comunicate.
- 8.6 I modelli previsti per adempiere alle disposizioni descritte sono accessibili attraverso il sistema informativo SOLID (<https://www.fondisolid.interno.it>) secondo le modalità illustrate sul Manuale Utente modulo C – Interim Assessment – che sarà pubblicato in tempo utile alla compilazione sul sito <https://www.fondisolid.interno.it>
- 8.7 Su richiesta scritta e debitamente motivata del Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, del Beneficiario Capofila, l’Autorità Responsabile può autorizzare modifiche al progetto finanziato secondo le modalità indicate nel Vademecum di attuazione. Resta inteso che l’autorizzazione dell’Autorità Responsabile è concessa nei limiti del contributo assegnato, se le variazioni proposte corrispondono comunque alle indicazioni dell’Avviso cui il progetto si riferisce e non mutano la sostanza del progetto per quanto a oggetto, attività, importo massimo della convenzione e destinatari coinvolti.
- 8.8 Ogni modifica alla composizione del gruppo di lavoro dovrà essere soggetta ad una formale approvazione da parte dell’Autorità Responsabile, come descritto nel Vademecum di attuazione. Qualora la sostituzione delle risorse comporti una modifica del budget, la suddetta modifica dovrà essere inoltrata all’Autorità Responsabile prima che possa produrre effetto.



## Art. 9 Definizione dei costi ammissibili

**9.1** Sono ammessi a finanziamento i costi previsti dalla Decisione applicativa del Fondo. In particolare, si fa riferimento alla definizione dei costi ammissibili così come previsto dall'Allegato XI della medesima Decisione, così come modificata dalla Decisione della Commissione del 03.03.2011 n.1289.

A norma della Decisione applicativa del Fondo, per essere ammissibili le spese devono:

- a) rientrare nel campo di applicazione del Fondo e dei suoi obiettivi, secondo quanto stabilito dalla Decisione istitutiva del Fondo<sup>3</sup>;
- b) essere comprese nelle azioni ammissibili elencate nella Decisione istitutiva del Fondo<sup>4</sup>;
- c) essere necessarie per svolgere le attività previste nel progetto facente parte dei programmi pluriennali e annuali approvati dalla Commissione;
- d) essere ragionevoli e rispondere ai principi della sana gestione finanziaria, in particolare ai principi della convenienza economica e del rapporto tra costi ed efficacia;
- e) essere sostenute dal Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, dal Beneficiario Capofila e/o dai partner del progetto, residenti e registrati in uno Stato membro. Le organizzazioni governative internazionali che perseguano i medesimi obiettivi indicati nella Decisione applicativa del Fondo possono essere residenti ed essere registrati in un Paese terzo. In riferimento all'articolo 39, paragrafo 2, della Decisione, le norme relative al Beneficiario Finale si applicano *mutatis mutandis* ai partner del progetto;
- f) riguardare i gruppi destinatari di cui alla Decisione istitutiva del Fondo;
- g) essere sostenute nel rispetto delle disposizioni specifiche enunciate nella presente Convenzione.

Sono ammissibili al sostegno del Fondo soltanto le spese effettivamente sostenute a partire dalla data di avvio delle attività indicata nell'apposita comunicazione e fino alla data di conclusione del progetto (e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2014). Inoltre, il progetto non deve essere finanziato da altre fonti del bilancio comunitario o da altri programmi nazionali.

<sup>3</sup> Artt. 1, 2 e 3 della Decisione 2007/435/CE.

<sup>4</sup> Artt. 1, 2 e 3 della Decisione 2007/435/CE.



## Art. 10 Condizioni di versamento della sovvenzione e requisiti delle registrazioni contabili

**10.1** L'Autorità Responsabile, attraverso il Fondo di Rotazione (istituito presso la Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze) nel quale confluiscono i Fondi comunitari e nazionali, corrisponderà al Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, al Beneficiario Capofila l'importo spettante secondo le seguenti modalità:

- a) **anticipo (se richiesto) pari al 40% dell'importo aggiudicato**, ad avvenuta ricezione della dichiarazione di avvio delle attività progettuali, nonché della presentazione, se dovuta, di idonea fideiussione bancaria, o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, a garanzia dell'anticipo; la fideiussione dovrà valere fino alla conclusione dei controlli in capo alle Autorità Designate del Fondo, prevista per il 30 marzo 2015 e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo da parte dell'Autorità Responsabile. La fideiussione dovrà inoltre contenere la clausola di formale rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Autorità Responsabile (cd. a prima richiesta). Nel caso di presentazione di polizza assicurativa (ove applicabile), la stessa dovrà prevedere il pagamento anticipato del premio complessivo; in tal caso il Beneficiario, o il Beneficiario Capofila in caso di Raggruppamento, dovrà consegnare all'Autorità Responsabile idonea documentazione dalla quale si evinca in modo chiaro ed inequivoco l'avvenuto pagamento dell'intero premio. Resta inteso che la predetta fideiussione non dovrà essere rilasciata in caso di soggetti pubblici che abbiano partecipato alla procedura di cui all'Avviso singolarmente o quali soggetti Capofila in caso di Raggruppamento;
- b) **secondo finanziamento, pari ad una percentuale compresa tra il 10% e il 80%** dell'importo complessivo aggiudicato come da prospetto "Percentuali degli importi da richiedere nella Domanda di Rimborso Intermedia al 31 Marzo 2014 nei casi di anticipo già percepito o meno" di cui al punto 8.2, a seguito della presentazione della Domanda di Rimborso intermedia (cfr. allo stesso punto la tabella riepilogativa della documentazione



inerente da presentare) che attesti il raggiungimento di almeno il 50% di spesa debitamente quietanzata. Qualora non venga raggiunto il 50% di spesa, occorrerà richiedere la rinuncia al rimborso intermedio che deve essere approvata dall'Autorità Responsabile e comunque trasmettere l'Interim Assessment (Parte I e Parte II), entro il 31 marzo 2014, secondo le modalità operative indicate nel Manuale Utente modulo C – Interim Assessment che verrà pubblicato sul sito <https://www.fondisolid.interno.it>. Il caricamento a sistema della documentazione di monitoraggio (Interim Assessment e schede di monitoraggio trimestrali previste) è da considerarsi vincolante e propedeutico all'erogazione del pagamento intermedio.

- c) **Saldo.** Al termine del progetto e dietro presentazione del Final Assessment (relazione sull'attività), al raggiungimento della soglia del 100% del budget previsto (finanziamento comunitario, finanziamento nazionale e contributo privato), entro 60 giorni di calendario dalla data di conclusione delle attività progettuali, sulla base delle spese rendicontabili sostenute e quietanzate dal Beneficiario nella realizzazione del progetto.

**Il caricamento a sistema della documentazione di monitoraggio (Final Assessment e schede di monitoraggio trimestrali previste) è da considerarsi vincolante e propedeutico all'erogazione del pagamento finale.**

**10.2** I pagamenti saranno effettuati direttamente al Beneficiario, e in caso di Raggruppamento, al Beneficiario Capofila, solo a seguito dell'esito positivo della verifica sulla documentazione amministrativo-contabile da parte dei soggetti competenti, e saranno costituiti da due quote: comunitaria e nazionale. I pagamenti sono subordinati all'accreditamento della quota comunitaria sul Fondo di Rotazione da parte della Commissione Europea e quindi, l'Autorità Responsabile non potrà essere ritenuta responsabile degli eventuali ritardi nella liquidazione, che potrebbero verificarsi a causa della mancanza di disponibilità dei sopraccitati fondi.

**10.3** Tutti i pagamenti saranno effettuati a favore del Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, al Beneficiario Capofila che deve fornire - se tenuto all'applicazione dell'art. 3 L. 136/2010 - i dati richiesti all'allegato ("Tracciabilità dei flussi finanziari") che si considera parte integrante della presente Convenzione.



**10.4** In caso di Raggruppamento, per ciascun pagamento effettuato dall'Autorità Responsabile sul conto menzionato, il Capofila dovrà trasferire ad ogni partner la somma corrispondente alla loro partecipazione al progetto, senza ingiustificato ritardo. L'Autorità Responsabile si riserva di effettuare verifiche a campione sui trasferimenti del contributo effettuati dal Capofila.

**10.5** Ogni somma richiesta dal Beneficiario non dovrà superare il contributo previsto dalla presente Convenzione. Inoltre il Beneficiario si impegna a comunicare tempestivamente all'Autorità Responsabile le economie eventualmente realizzate, qualora queste superino una quota del 30% rispetto all'importo totale del progetto. Il beneficiario non potrà, comunque, utilizzare le predette economie in assenza di formale approvazione dell'Autorità Responsabile.

**10.6** Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila nonché gli altri soggetti coinvolti nell'attuazione delle azioni cofinanziate dal Fondo, sono tenuti a rispettare, nella tenuta della documentazione contabile, i principi di contabilità ufficialmente riconosciuti dalla legislazione vigente, nonché un sistema di contabilità separata e digitalizzata per tutte le operazioni relative al progetto.

**10.7** Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila assicura che tutti i documenti giustificativi (originali o copie certificate conformi agli originali) relativi alle spese del progetto siano tenuti a disposizione dell'Autorità Responsabile, della Commissione e della Corte dei conti per i cinque anni successivi alla chiusura del progetto. La decorrenza del termine è interrotta in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione o della Autorità Responsabile. I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti cartacei e informatici che ne garantiscano l'adeguata conservazione e l'immediata intellegibilità.

## Art. 11 Condizioni per la tracciabilità dei dati

**11.1** Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila deve garantire la tracciabilità dei dati soddisfacendo i seguenti criteri:



- a) utilizzare la Posta Elettronica Certificata ovvero il sistema informatico (<https://www.fondisolid.interno.it>) quale mezzo per la registrazione di tutti i dati di progetto previsti;
- b) consentire alla Commissione il riscontro esatto tra gli importi che il Beneficiario ha riportato nei propri registri contabili ed i documenti giustificativi degli stessi, in possesso dell'Autorità di Certificazione e dell'Autorità Responsabile;
- c) dare evidenza delle fonti di finanziamento del progetto, in particolare ripartite in: (i) pagamento del contributo pubblico, (ii) attribuzione e trasferimento del finanziamento comunitario a titolo del Fondo, (iii) altre fonti di cofinanziamento del progetto;
- d) conservare la documentazione inherente alle eventuali specifiche tecniche ed al piano di finanziamento del progetto, nonché la documentazione relativa alle procedure di aggiudicazione di affidamenti in favore di soggetti terzi e le relazioni delle verifiche e degli audit effettuati.

## Art. 12 Rendicontazione e Controlli

**12.1** Il rendiconto delle spese sostenute per il progetto finanziato, è presentato in conformità a quanto prescritto dalla Decisione del Consiglio 2007/435/CE, dalla Decisione della Commissione 2008/457/CE e dalla Decisione 2011/1289/CE (Modifiche alla Decisione 2008/457/CE, con sostituzione dell'allegato XI). *Il Vademecum di attuazione* per i Beneficiari Finali, con i relativi allegati, costituiscono una guida alla rendicontazione delle spese in linea con quanto previsto dalle regole di ammissibilità del Fondo.

**12.2** Le Autorità Designate del Fondo, la Commissione Europea, la Corte dei Conti o altri organismi di controllo potranno effettuare visite di controllo, sia documentale che fisico (in loco), presso il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, presso il Beneficiario Capofila, i partner di progetto, e i terzi affidatari.

**12.3** In particolare, l'Autorità Responsabile disporrà verifiche e controlli, come previsti dalle Decisioni n. 2007/435/CE e n. 2008/457/CE, sull'avvio delle attività, nonché sulla corretta esecuzione del progetto. In merito alle attività di controllo, l'Autorità Responsabile potrà avvalersi delle Prefetture o di organi istituzionali individuati sia a livello centrale che locale.



**12.4** Se a seguito dei controlli saranno accertate delle irregolarità sanabili, al Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, al Beneficiario Capofila sarà richiesto di provvedere entro un termine perentorio indicato dall'Autorità Responsabile, fermo quanto previsto dal successivo Articolo 13.

In caso di mancato adempimento nei tempi stabiliti, l'Autorità Responsabile procederà alla revoca del finanziamento e all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 13.

**12.5** Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, dichiara che tutta la documentazione inerente all'esecuzione del progetto e i relativi atti connessi e consequenti, ed anche relativi alle attività eseguite da eventuali partner, sarà depositata e conservata per i 5 anni successivi alla chiusura dei Programmi ai sensi degli artt. 38 par. 1 e 41 della Decisione 2007/435/CE, presso la sede Tipologia (legale, centrale ecc.) e indirizzo.

Resta inteso che in caso di eventuali variazioni sia della sede ove sono depositati i documenti sia della sede indicata per lo svolgimento delle attività, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, Beneficiario Capofila dovrà darne immediata comunicazione all'Autorità Responsabile.

## Art. 13 Sanzioni e revoca

**13.1** Per ogni eventuale violazione degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione in capo al Beneficiario, o Beneficiario Capofila in caso di Raggruppamento, l'Autorità Responsabile potrà concedere un termine per consentire al Beneficiario o al Beneficiario Capofila in caso di Raggruppamento, di porre fine all'inadempimento. Qualora il Beneficiario non ottemperi nel predetto termine l'Autorità Responsabile potrà applicare una sanzione pecunaria variabile tra il 2% e il 10% del valore della sovvenzione concessa, rispettando il principio della proporzionalità. Il Beneficiario (Beneficiario Capofila in caso di Raggruppamento) sarà informato con congruo anticipo delle decisioni dell'Autorità Responsabile in merito alle sanzioni finanziarie comminategli.



**13.2** Ferme restando le predette sanzioni pecuniarie, l'Autorità Responsabile – ricorrendone i presupposti - applica le disposizioni di cui al Capo 4 della Decisione 2008/457/CE e s.m.i.. In ogni caso, l'Autorità Responsabile può revocare in tutto o in parte il contributo, a suo insindacabile giudizio e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla gravità dell'inadempimento, nel caso di:

- a) rifiuto di collaborare, nell'ambito dei controlli, alle visite ispettive e in caso di mancata comunicazione delle variazioni di sede di cui al precedente art. 12;
- b) inadempimento all'obbligo di esecuzione delle attività, di cui all'art. 8, spettanti al Beneficiario;
- c) interruzione o modifica, non previamente autorizzata, del progetto finanziato;
- d) inadempienza nell'attività di *reporting* (relazioni intermedie e finali) e/o di monitoraggio e di rendicontazione delle spese (ivi inclusa la trasmissione dei giustificativi di spesa e l'inadempimento dell'obbligo di cui all'articolo 10.5) sia sotto il profilo del mancato invio e sia sotto il profilo della non conformità della documentazione alle previsioni della presente Convenzione;
- e) difformità tra il progetto approvato e la realizzazione, sia in termini qualitativi che quantitativi, e/o difformità e scostamenti rispetto agli indicatori di cui al precedente art. 6;
- f) erogazione di servizi a favore di soggetti diversi da quelli previsti dal Programma Annuale di riferimento, dalle disposizioni del Fondo e dal progetto;
- g) irregolarità contabili accertate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di controlli ispettivi;
- h) recesso non giustificato del Beneficiario dalla presente Convenzione;
- i) perdita dei requisiti minimi previsti nell'Avviso per l'esecuzione delle attività di progetto;
- j) non veridicità di una o più dichiarazioni rilasciate per la partecipazione all'Avviso e/o in ordine alle situazioni di cui all'art. 38, D.lgs. 163/2006;
- k) mancato rispetto delle regole di pubblicità di cui all'art. 15 e degli obblighi di cui all'art. 17;
- l) violazione della disciplina normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010);
- m) in tutti gli altri casi in cui la presente Convenzione prevede espressamente la revoca del contributo.

La revoca è disposta dall'Autorità Responsabile con le medesime forme dell'assegnazione. Tale atto dispone, altresì, in merito al recupero delle somme che siano



state eventualmente erogate indebitamente, anche mediante l'escusione della fideiussione.

**13.3** Fermo restando quanto previsto nel presente articolo in merito all'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed in merito alla facoltà di revocare il contributo, nei casi di cui alle lettere b), d), e), g) e k) del presente articolo, l'Autorità Responsabile, constatato l'inadempimento, concederà al Beneficiario (o al Beneficiario Capofila) un termine di 15 giorni per porre rimedio all'inadempimento contestato. Qualora il Beneficiario non ottemperi nel predetto termine, l'Autorità Responsabile procederà alla risoluzione della presente Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1454 c.c dichiarando la propria volontà mediante raccomandata A/R (o mezzo telematico equipollente).

**13.4** Nei casi di cui alle lettere i) e j) del presente articolo, l'Autorità Responsabile procederà alla risoluzione di diritto della presente Convenzione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. dichiarando la propria volontà mediante raccomandata A/R (o mezzo telematico equipollente).

La Convenzione potrà essere altresì risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c. in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi del conto corrente di cui all'articolo 10, nonché in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

**13.5** Nel caso in cui una somma erogata al Beneficiario debba essere recuperata, lo stesso si impegna a restituire all'Autorità Responsabile la somma in questione nel termine concesso dall'Autorità Responsabile, anche se il Beneficiario non è stato il destinatario finale della somma erogata.

Qualora la restituzione dei predetti importi non venisse effettuata nel termine concesso, l'Autorità Responsabile si riserva il diritto di recuperare direttamente le somme dovute dal destinatario finale del contributo, ferma restando la responsabilità del Beneficiario o del Beneficiario Capofila in caso di Raggruppamento e salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni patiti.

Se la disposizione di recupero non è onorata nei tempi previsti, alla somma saranno aggiunti gli interessi legali. Gli interessi sul ritardato rimborso saranno riferiti al periodo tra la data ultima prevista per il rimborso e la data in cui l'Autorità Responsabile riceve il completo pagamento della somma dovuta. Ogni rimborso, anche parziale andrà



prioritariamente a copertura prima degli interessi e delle penali e successivamente della sorte capitale dovuta.

Se i rimborsi non sono stati effettuati nel tempo fissato, le somme da restituire all'Autorità Responsabile potranno essere recuperate tramite compensazione diretta con le somme ancora dovute al Beneficiario, dopo averlo informato, tramite lettera raccomandata A/R (o mezzo telematico equipollente), o tramite l'escussione della fideiussione (qualora prevista) presentata ai sensi dell'art. 10.

**13.6** Resta inteso che qualora ricorrono ragioni di interesse pubblico che non consentano di differire il recupero delle somme alla scadenza del termine concesso, l'Autorità Responsabile potrà provvedere al recupero immediato, tramite compensazione diretta.

**13.7** Il Beneficiario o il Beneficiario Capofila in caso di Raggruppamento, a mezzo della sottoscrizione della presente, manifesta ora per allora il suo pieno ed incondizionato consenso alle modalità di compensazione sopra descritte.

**13.8** L'Autorità Responsabile potrà anche avvalersi, per il recupero coattivo delle somme dovute dal Beneficiario, o del Beneficiario Capofila in caso di Raggruppamento, della procedura di riscossione per le entrate patrimoniali dello Stato, oltre alle procedure ordinarie, anche giudiziali.

## Art. 14 Protezione dei dati

**14.1** Tutti i dati personali contenuti nella presente Convenzione, inclusa la sua esecuzione, o ad essa inerenti, dovranno essere trattati secondo il vigente Codice della Privacy (Art. 4 D.lgs. 196/03). Tutti i dati saranno trattati dall'Autorità Responsabile esclusivamente per le finalità connesse all'attuazione della presente Convenzione, senza recare alcun pregiudizio, nella loro comunicazione, né ai servizi di auditing interno e/o a qualunque organismo di controllo istituzionale, né agli interessi finanziari dell'Autorità Responsabile.

I Beneficiari e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o i partner di progetto potranno, su richiesta scritta, avere accesso ai propri dati personali e correggere ogni informazione incompleta o imprecisa. I Beneficiari potranno inviare ogni richiesta di chiarimento in merito alla gestione dei dati personali, direttamente all'Autorità Responsabile.



**14.2** Il Beneficiario, e in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila dovrà prendere i provvedimenti necessari per vietare ogni diffusione illecita e ogni accesso non autorizzato alle informazioni sulla contabilità del progetto, ai dati relativi all'attuazione, necessari per la gestione finanziaria, il monitoraggio e il controllo.

**14.3** Le informazioni relative alle eventuali modifiche dei dati trasmessi, dovranno essere comunicate unicamente ai soggetti che, nell'ambito della struttura dell'Autorità Responsabile, degli Organismi di controllo e delle Istituzioni comunitarie, hanno titolo ad accedere ai dati sensibili nell'esercizio delle loro funzioni.

**14.4** Le parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

## **Art. 15 Regole di pubblicità**

**15.1** È compito del Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, del Beneficiario Capofila e/o dei partner, informare il pubblico del contributo ricevuto dal Fondo. A tale scopo il Beneficiario e, in caso di raggruppamento, il Beneficiario Capofila si impegna a che i destinatari del progetto siano informati del finanziamento. Pertanto ogni documento riguardante il progetto, compresi i certificati di frequenza o di altro tipo, dovrà riportare l'indicazione che il progetto è stato cofinanziato dal Fondo.

**15.2** Le iniziative di pubblicità e comunicazione afferenti alla realizzazione del progetto, dovranno essere comunicate con congruo anticipo all'Autorità Responsabile, che potrà indicare tempi e modalità di attuazione, vincolanti per il Beneficiario.

**15.3** Per ciò che concerne gli obblighi di pubblicità e informazione e relativamente alle modalità di attuazione di tali obblighi in capo al Beneficiario, si rimanda al *Vademecum di attuazione* e al relativo Allegato sulle regole di pubblicità del Fondo.

## **Art. 16 Foro competente**



**16.1** Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla presente Convenzione, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

## **Art. 17 Conflitto d'interessi**

**17.1** Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o i partner di progetto, si impegnano a prendere ogni necessaria misura per prevenire ogni rischio di conflitto di interesse che potrebbe impattare sull'imparzialità e l'obiettività della presente Convenzione. Tali conflitti di interesse potrebbero sorgere, in particolare, in relazione a interessi economici, affinità politiche o territoriali, ragioni emotive o familiari, o qualsiasi altro interesse condiviso.

**17.2** Ogni situazione che costituisce o potrebbe portare a conflitti d'interesse durante l'esecuzione delle attività, deve essere immediatamente comunicata all'Autorità Responsabile. Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o i partner di progetto devono procedere senza alcun indugio alla rimozione delle situazioni di conflitto. L'Autorità Responsabile si riserva il diritto di verificare che le misure prese siano appropriate e di richiedere, se necessario, ulteriori azioni correttive. Nel caso la situazione di conflitto dovesse permanere, l'Autorità Responsabile applicherà i rimedi previsti nel precedente art. 13.

## **Art. 18 Proprietà e uso dei risultati**

**18.1** La proprietà dei risultati delle azioni (inclusi i nomi ed i loghi eventualmente creati), i diritti di proprietà intellettuale e industriale, dei documenti e dei report legati ad esse, sarà conferita ai Beneficiari e, in caso di Raggruppamento, al Beneficiario Capofila ed a ciascun soggetto intervenuto nella realizzazione del progetto per quanto di rispettiva competenza. Posto quanto sopra, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, ciascun partner di progetto e soggetto Capofila, per quanto di rispettiva competenza, garantisce all'Autorità Responsabile il diritto di utilizzare gratuitamente e di concedere a terzi, l'utilizzo gratuito dei risultati delle azioni, dei nomi e dei loghi allo scopo realizzati, dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, dei documenti e dei report legati ad esse, in modo da



non violare alcuna disposizione in materia di riservatezza o diritti di proprietà intellettuale e industriale esistenti.

## Art. 19 Riservatezza

- 19.1** Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, ciascun partner di progetto nonché il soggetto Capofila, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgareli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente Convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
- 19.2** L'obbligo di cui al precedente articolo 19.1 sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della presente Convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- 19.3** Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento il Beneficiario Capofila, è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché degli eventuali terzi affidatari, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- 19.3** In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Autorità Responsabile ha la facoltà di adottare le misure previste dall'Articolo 13, fermo restando che il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento il Beneficiario Capofila, sarà tenuto al risarcimento dei danni che dovessero derivare all'Autorità Responsabile.
- 19.4** Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento il Beneficiario Capofila e ciascun partner di progetto si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

## Art. 20 Sospensione



**20.1** Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila non può sospendere la realizzazione delle attività, salvo il caso fortuito ovvero le ipotesi di forza maggiore di cui all'art. 21 che segue e salvi gravi e comprovati motivi, prontamente comunicati, se ed in quanto valutati come tali dall'Autorità Responsabile.

**20.2** L'Autorità Responsabile si riserva, in caso di sospensione, la facoltà di recedere dalla presente Convenzione, a norma dell'art. 22 che segue. Qualora l'Autorità Responsabile non si avvalga della menzionata facoltà il Beneficiario, e, in caso di Raggruppamento il Beneficiario Capofila, dovrà riprendere l'esecuzione del progetto come inizialmente pianificato, una volta che le circostanze lo rendano possibile, e ne dovrà informare immediatamente l'Autorità Responsabile. In tal caso la durata del progetto potrà essere estesa compatibilmente con il periodo di ammissibilità del Programma Annuale, previa autorizzazione scritta dell'Autorità Responsabile.

### Art. 21 Forza maggiore

**21.1** Per forza maggiore si intende ogni situazione imprevista ed eccezionale o ogni evento fuori dal controllo delle parti, che non permette il completamento delle prescrizioni della presente Convenzione, che non è imputabile a errore o negligenza e che le parti non avrebbero potuto prevedere o prevenire con l'esercizio dell'ordinaria diligenza. Difetti nelle forniture o nei materiali o ritardi nel loro reperimento, controversie di lavoro, scioperi o difficoltà finanziarie non possono essere considerati cause di forza maggiore.

**22.2** La parte che si trova nelle condizioni di forza maggiore deve informare l'altra parte senza indugio tramite lettera raccomandata A/R (o mezzo telematico equipollente), indicando la tipologia, la durata probabile e gli effetti previsti e deve, comunque, porre in essere ogni sforzo per minimizzare le conseguenze dovute a cause di forza maggiore.

**22.3** Nessuna delle parti può essere considerata inadempiente alle disposizioni della presente Convenzione in caso non riesca ad adempiere alle disposizioni per cause di forza maggiore.



**22.4** In presenza di cause di forza maggiore l'esecuzione del progetto potrà essere sospeso secondo quanto previsto dall'art. 20.

## Art. 22 Recesso dell'Autorità Responsabile

**22.1** L'Autorità Responsabile può recedere unilateralmente e liberamente, in qualsiasi momento, senza preavviso, dalla presente Convenzione

(i) per giusta causa. Sono da intendersi per giusta causa a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti circostanze:

- a) qualora sia stato depositato contro il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila e/o partner, un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Beneficiario;
- b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione.

(ii) in caso di sospensione ingiustificata delle attività da parte del Beneficiario.

**22.2** Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila ha diritto al versamento del contributo per la quota parte di progetto realizzato (purché correttamente ed utilmente), rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.

**22.3** Nei casi di recesso dell'Autorità Responsabile, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila ha 60 giorni dalla data in cui il recesso dalla presente Convenzione ha effetto, come notificato dall'Autorità Responsabile, per produrre una richiesta finale di pagamento secondo le procedure previste dall'art. 10. Se non è inviata alcuna richiesta di pagamento nei termini previsti, l'Autorità Responsabile non erogherà alcuna somma per gli interventi previsti ed attuati fino alla data di esercizio del diritto di recesso, e recupererà ogni somma eventualmente già corrisposta, se non comprovata da idoneo documento o rendiconto finanziario.



## Art. 23 Rinuncia parziale e/o totale al contributo

**23.1** In casi giustificati e dettagliatamente motivati, il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, potrà comunicare all'Autorità Responsabile la rinuncia parziale al contributo (anche mediante rimborso se già ottenuto) se ha effettuato prestazioni superiori al 50% del costo totale del progetto e la rinuncia totale al contributo (anche mediante rimborso se già ottenuto) se ha realizzato prestazioni inferiori al 50% del costo totale del progetto.

**23.2** L'Autorità Responsabile valuterà la richiesta di rinuncia parziale al contributo e potrà accettarla solo nel caso in cui la percentuale delle attività svolte (superiori comunque al 50%) siano funzionali all'obiettivo del progetto e comunque autonomamente utilizzabili; in caso contrario verrà richiesto al Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, al Beneficiario Capofila, di rimborsare in tutto o in parte la somma già pagata.

## Art. 24 Accordi ulteriori

**24.1** Qualora ricorrono i presupposti di legge per la sottoposizione della presente Convenzione al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, di cui all'art. 3 l. 20/1994, la Convenzione medesima vincolerà l'Amministrazione solo a partire dalla data di comunicazione dell'avvenuto positivo controllo mentre, in ogni caso, sarà vincolante per il Beneficiario a far data dalla sottoscrizione.

**24.2** Tutte le modifiche alla presente Convenzione saranno vincolanti per le parti, solo qualora fatte per iscritto e debitamente sottoscritte dalle parti.

**24.3** L'accordo ulteriore eventualmente sottoscritto, non può in ogni caso avere lo scopo o l'effetto di produrre cambiamenti alla Convenzione che possano mettere in discussione la decisione di finanziamento o porre in essere un iniquo trattamento delle parti.

**24.4** L'Autorità Responsabile potrà modificare unilateralmente la presente Convenzione in relazione ad esigenze di interesse pubblico sopravvenuto. Il Beneficiario e, in caso di Raggruppamento, il Beneficiario Capofila, che intenda modificare la presente



UNIONE  
EUROPEA

Convenzione di  
Sovvenzione



MINISTERO  
DELL'INTERNO

Convenzione, dovrà inviare una richiesta scritta all'Autorità Responsabile non oltre un mese prima del termine di esecuzione del progetto.

Fac-Simile



UNIONE  
EUROPEA

Convenzione di  
Sovvenzione



MINISTERO  
DELL'INTERNO

Il sottoscritto Nome e Cognome, nella qualità di legale rappresentante del Beneficiario o, in caso di Raggruppamento, del Beneficiario Capofila, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., in quanto applicabili, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. 1 (Oggetto, durata e importo massimo della Convenzione), art. 2 (Obblighi e Responsabilità), art. 3 (Composizione del contributo), art. 5 (Budget del progetto e cronogramma), Art. 6 (Indicatori utilizzati), art. 7 (Affidamento degli incarichi e stipulazione di contratti d'appalto), art. 9 (Definizione di costi ammissibili), art. 10 (Condizioni di versamento della sovvenzione e i requisiti delle registrazioni contabili), art. 12 (Controlli), art. 13 (Sanzioni e revoche), art. 14 (Protezione dati), art. 15 (regole di pubblicità), art. 16 (Foro competente), art. 17 (Conflitto d'interessi), art. 18 (Proprietà e uso dei risultati), art. 19 (Riservatezza), art. 20 (Sospensione), art. 22 (Recesso dell'autorità Responsabile), art. 23 (Rinuncia parziale e/o totale al contributo), art. 24 (Accordi ulteriori).

Firma

(per il Beneficiario)

EaC



La compilazione del presente modulo **non** dovrà essere effettuata nel caso in cui il Beneficiario (e, in caso di raggruppamento, il Beneficiario Capofila) sia un soggetto di natura pubblica. Tuttavia, lo stesso in caso di affidamento di parte delle attività a soggetti privati è tenuto ad inserire nel contratto di subappalto le clausole previste dalla legge 136/2010.

## “Tracciabilità dei flussi finanziari” Dichiarazione sostitutiva ai sensi D.P.R. 445/2000 e della Legge 136/2010

In data 00/00/0000 il sottoscritto Nome e Cognome nato a [REDACTED] il 00/00/0000, in forza dei poteri spettatigli per Legge/Statuto/Atto costitutivo (ovvero eventualmente) procura generale/speciale n. rep. [REDACTED] del 00/00/0000, nella qualità di legale rappresentante del Beneficiario (e, in caso di raggruppamento, Beneficiario Capofila) di cui infra:

- Ragione Sociale:
- Codice Fiscale / Partita I.V.A.:
- Indirizzo:

con la presente, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art.3 della legge n.136/2010, relativi ai pagamenti di forniture e servizi effettuati a favore dell'Amministrazione in indirizzo,

Dichiara:

1. che gli estremi identificativi del conto corrente “dedicato” ai pagamenti dei contratti stipulati con l'Amministrazione sono:

### Estremi identificativi

- Codice IBAN: in caso di enti privati [REDACTED]
- Numero del Conto di Tesoreria Unica: In caso di Enti Pubblici Locali [REDACTED]
- Banca: [REDACTED]
- Nome dell'intestatario del conto: [REDACTED]
- Data di apertura del conto o di dedicazione alla commessa: [REDACTED]

### Generalità persone delegate ad operare:



UNIONE  
EUROPEA

Convenzione di  
Sovvenzione



MINISTERO  
DELL'INTERNO

- Nome e Cognome: [REDACTED]

- C.F. [REDACTED]

- Luogo e data di nascita [REDACTED]

- Residente a [REDACTED] in [REDACTED]

- Nome e Cognome: [REDACTED]

- C.F. [REDACTED]

- Luogo e data di nascita [REDACTED]

- Residente a [REDACTED] in [REDACTED]

- Nome e Cognome: [REDACTED]

- C.F. [REDACTED]

- Luogo e data di nascita [REDACTED]

- Residente a [REDACTED] in [REDACTED]

- Nome e Cognome: [REDACTED]

- C.F. [REDACTED]

- Luogo e data di nascita [REDACTED]

- Residente a [REDACTED] in [REDACTED]

(si precisa che in caso il Beneficiario utilizzi ulteriori conti correnti e altre persone siano delegate ad operare su tali conti, vige l'obbligo di comunicarli tutti)

#### Estremi identificativi

- Codice IBAN: in caso di enti privati [REDACTED]

- Banca: [REDACTED]

- Nome dell'intestatario del conto: [REDACTED]

- Data di apertura del conto o di dedicazione alla commessa: [REDACTED]

#### Generalità persone delegate ad operare:



- Nome e Cognome: [REDACTED]
- C.F. [REDACTED]
- Luogo e data di nascita [REDACTED]
- Residente a [REDACTED] in [REDACTED]

2. di essere a conoscenza degli obblighi a proprio carico disposti dalla legge 136/2010 e di prendere atto che, in caso di affidamento di attività, servizi e/o forniture a soggetti terzi nelle modalità previste dall'articolo 7 della Convenzione, il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto sottoscritto con il subcontraente affidatario, nonché l'esercizio da parte dell'Amministrazione della facoltà risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
3. che nell'ipotesi di affidamento di cui al precedente punto 2, l'Amministrazione verificherà l'assolvimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti ed in particolare che nei contratti sottoscritti con i subaffidatari sia inserita, a pena nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
4. che procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui di cui all'art. 3 legge 136/2010;
5. che qualora nel prosieguo della procedura di selezione e/o nel corso del rapporto contrattuale si dovessero registrare modifiche rispetto ai dati di cui sopra, si impegna a darne comunicazione alla Stazione Appaltante, entro 7 giorni.
6. che, se previsto in relazione all'oggetto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Beneficiario, dal Beneficiario Capofila e/o dai Partner di progetto e dai loro subcontraenti il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta del soggetto che indice la



UNIONE  
EUROPEA

Convenzione di  
Sovvenzione



MINISTERO  
DELL'INTERNO

gara/procedura di selezione/indagine di mercato e il codice unico di progetto (CUP) richiesto per il finanziamento oggetto della Convenzione.

7. di autorizzare al trattamento e l'utilizzo dei dati ai sensi del D.lgs. 196/2003.

#### **Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 163 del 2006**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati personali raccolti nell'ambito della presente procedura verranno trattati al solo fine di ottemperare agli obblighi di cui alla legge 136 del 2010 ed all'esecuzione del contratto.

I dati forniti saranno trattati nell'assoluto rispetto della normativa in materia di privacy; in ogni caso l'interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 7 e seguenti D.Lgs. 196/2003.

Il trattamento dei dati sarà effettuato tramite supporti cartacei ed informatici, dal titolare, dal responsabile e dagli incaricati con l'osservanza di ogni misura cautelativa, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza.

Tutti i dati richiesti devono essere obbligatoriamente forniti dal Soggetto Beneficiario al fine degli adempimenti di legge; in difetto si potrà determinare l'impossibilità per l'Autorità Responsabile di procedere al pagamento di quanto dovuto fermo restando il diritto alla risoluzione del contratto o ordine previsto in ciascuno dei suddetti atti ai sensi della legge 136 del 2010.

Il titolare del trattamento è l'Autorità Responsabile del Fondo.

FONDO  
FIRMA  
(per il Beneficiario / Beneficiario Capofila)

DATA dell'apposizione della firma



## Mandato da firmare a cura di ogni Partner

Nome del Partner

Natura giuridica

Indirizzo completo

Partita IVA o Codice Fiscale

il Partner, rappresentato ai fini della firma di questo mandato da **Nome e cognome del rappresentante legale** (\*) con la sottoscrizione del presente atto, conferisce a

Nome del Beneficiario capofila

Natura giuridica

Indirizzo completo

Partita IVA o Codice Fiscale

il potere di agire per suo nome e conto e, in particolare, di firmare la succitata Convenzione e tutti gli eventuali ulteriori documenti con l'Autorità Responsabile.

( (\*) il sottoscrittore deve essere il legale rappresentante ovvero un soggetto correttamente delegato dallo stesso.)

1. Il Partner, con la presente, conferma che ha letto attentamente ed accetta tutte le disposizioni della succitata Convenzione con l'Autorità Responsabile, in particolare tutte le disposizioni che riguardano il partner co-beneficiario e il Beneficiario Capofila. Inoltre, ha la piena consapevolezza che, in virtù di questo mandato, solo il Beneficiario Capofila è autorizzato a ricevere i fondi dall'Autorità Responsabile e a distribuire le somme spettanti ai partner.
2. Il partner, con la presente, si impegna nei confronti del Beneficiario Capofila a fare tutto ciò che è in proprio potere per consentire allo stesso di osservare tutti gli obblighi derivanti da tale incarico nel rispetto della Convenzione. In particolare, il partner co-beneficiario si impegna a fornire al Beneficiario Capofila ogni documento o informazione tempestivamente, una volta ricevuta tale richiesta dal Beneficiario Capofila.
3. Il partner si impegna ad effettuare/ricevere tutti i pagamenti relativi alla presente Convenzione su uno o più conti correnti identificati come segue, a pena di nullità della convenzione, ex art. 3 L. 136/2010:
  - Codice IBAN: in caso di enti privati



UNIONE  
EUROPEA

Convenzione di  
Sovvenzione



MINISTERO  
DELL'INTERNO

- Numero del Conto di Tesoreria Unica: In caso di Enti Pubblici Locali
- Numero del Capitolo di Bilancio: In caso di Amministrazioni Centrali
- Banca:
- Nome dell'intestatario del conto:
- Data di apertura del conto o di dedicazione alla commessa:
- Generalità e codice fiscale del/dei soggetto/i ad operare sul conto:

Nome e Cognome [REDACTED]

Nato/a a [REDACTED] il [REDACTED]

Residente in [REDACTED]

C.F.: Codice Fiscale [REDACTED]

4. In ossequio all'art. 3 della L. 136/2010, si applicano le relative sanzioni in tutti i casi in cui le transazioni compiute siano state eseguite senza avvalersi del conto corrente di cui sopra. Il partner che avrà notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo informerà l'Amministrazione e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.
5. Le disposizioni della succitata Convenzione, incluso il presente mandato, prevarranno rispetto ad ogni altro accordo stipulato tra il partner co-beneficiario e il Beneficiario Capofila che potrebbe essere in contrasto e/o in violazione delle disposizioni della succitata Convenzione che sarà sottoscritta tra il Beneficiario Capofila e l'Autorità Responsabile.
6. Nell'ambito del progetto, il partner co-beneficiario svolgerà le seguenti attività:

FIRMA

(per il Partner)

DATA dell'apposizione dell'ultima firma digitale.